



COMUNE DI ARZACHENA

Provincia di Sassari

Zona omogenea di Olbia - Tempio

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 6 del 27/02/2018

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2018

Nell'anno **2018** addì **27** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **16.10** in Arzachena e nella sala delle adunanze della Casa Comunale.

Convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, trasmessi e notificati a norma di legge ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica** in sessione Ordinaria con l'intervento dei Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	P.	A.	Cognome e Nome	P.	A.
CUDONI RINO	X		DEMURO GABRIELLA	X	
RAGNEDDA ROBERTO	X		MENDULA SALVATORE	X	
USAI CRISTINA	X		OCCHIONI MICHELE	X	
FILIGHEDDU STEFANIA		X	GIAGONI MARIA RITA GIOVANNA	X	
FRESI FABIO	X		MALU ALESSANDRO	X	
CAREDDU ALESSANDRO	X		FIORI DOROTEA	X	
GEROMINO VALENTINA	X		FRESI VITTORIA CANDIDA		X
GIAGONI CLAUDIA	X		ASTORE ROCCO LUIGI	X	
RUSSU MARIO GIACOMO	X				

Il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Rino Cudoni, con la partecipazione del Vice Segretario Generale Dott.ssa Piera Mureddu, verificata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, dichiarata aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, tra i quali risulta la deliberazione in oggetto e di cui trattasi nel presente verbale, con rinvio, per quanto concerne la discussione, al relativo verbale di seduta.



COMUNE DI ARZACHENA

Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia - Tempio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione N° 38 del 09.10.2017, con la quale si propone: <<IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2018>>

Rilevato che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole del Dirigente del Settore 3 “Finanziario” in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare n. 2, come da verbale n. 1 del 21.02.2018;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri così come riportato nel verbale di seduta;

Con voti favorevoli 11 – Astenuti 4 (Giagoni Maria Rita, Malu Alessandro, Fiori Dorotea, Astore Rocco Luigi) - Assenti 2 (Filigheddu Stefania, Fresi Vittoria Candida);

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa a: <<IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2018>>

Il Presidente del Consiglio
Avv. Rino Cudoni

Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Piera Mureddu

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2018

Il Dirigente del Settore n.3 Finanziario

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina dell'IMU, della TASI e della TARI dagli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16;

CONSIDERATO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VISTA la Legge 27/12/2017 n° 205, c.d. “Legge di Bilancio per l'anno 2018”, che non prevede significative modifiche alla normativa concernente la I.U.C., ad eccezione della proroga del blocco della possibilità di incrementi delle aliquote dell'IMU e della TASI e della proroga di un ulteriore anno della facoltà di scostamento sino al 50% rispetto ai limiti minimi e massimi fissati dai coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999 ai fini della determinazione delle tariffe TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 652, della Legge N° 147/2013;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721, L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2018 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2017, che prevede:

- La non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- La previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale;
- L'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nei Comuni formalmente montani quale quello di Arzachena, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge;
- La spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO quindi che, nel 2018, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri normativi pressoché analoghi a quelli adottati nel 2017;

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU, anche per il 2018 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

PRESO ATTO della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 37 della Legge 27/12/2017 n° 205 (Legge di bilancio 2018), che dispone il congelamento, anche per l'anno 2018, della facoltà dei Comuni di incrementare le aliquote dei tributi locali;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, prevedendo la piena conferma delle aliquote relative agli immobili diversi dall'abitazione principale;

RITENUTO opportuno confermare anche la limitazione del carico fiscale alle famiglie con figli che utilizzano l'abitazione di genitori come prima casa, pur non essendone proprietari, con una significativa riduzione delle aliquote IMU sugli "usi gratuiti", pur senza operare

alcuna assimilazione di detti immobili alle abitazioni principali e intendendo dunque continuare a classificarli nella categoria: altri fabbricati;

RILEVATO, altresì che ai sensi dell'art. 1, comma 10, della Legge n. 208/2015 si prevede la riduzione dell'imponibile IMU alla metà per le unità immobiliari, e relative pertinenze, concesse in comodato a familiari in linea retta che via abbiano residenza e dimora abituale, in numero massimo di una sola unità immobiliare per ciascun comodante, a condizione che anche il comodante possieda non più di due immobili ad uso abitativo, che risieda anch'egli nel Comune di Arzachena, e che il contratto di comodato sia stato regolarmente registrato, come precisato nella Risoluzione N° 1/DF del 17.02.2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che “il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti”;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO peraltro che, con l'art. 1, comma 1 D.L. 28 febbraio 2014 n. 16, come integrato dall'art. 1, comma 28, della Legge N° 208/2015, è stato previsto che, anche nel 2017, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) Alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- a) All'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 685.567,57
Cura del verde pubblico	€ 633.396,95
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 408.076,89
Servizi amministrativi (anagrafe, stato civ.)	€ 236.322,50
Servizi di polizia locale	€ 1.126.486,39
Servizio di protezione civile	€ 81.010,05
Videosorveglianza (eventuale)	€ 0,00
Reti wi-fi pubbliche (eventuale)	€ 13.908,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 917.687,07
TOTALE	€ 4.102.455,42

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote

TASI relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo sui rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- L'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- La possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) Dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - a) In alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
 - b) La possibilità di utilizzare i coefficienti per la determinazione della TARI di cui al DPR N. 158/1999 in misura superiore o inferiore sino al 50% delle soglie minime e massime indicate dal metodo normalizzato di cui al medesimo decreto;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) Ai criteri di determinazione delle tariffe;
- a) Alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) Alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

RICHIAMATA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 18/01/2018, “Approvazione piano finanziario Tari relativo ai costi di gestione dei rifiuti per l’esercizio 2018” elaborata dal Servizio Ambiente del Comune e, in particolare, il prospetto economico-finanziario;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno confermare l'introduzione, nella disciplina della TARI 2018, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- E’ possibile introdurre una specifica riduzione percentuale forfetaria di superficie **alle aree scoperte operative di alcune categorie produttive**, per evitare di applicare una tariffa troppo elevata a tali superfici, non sempre espressamente richiamate nelle categorie del D.P.R. 158/1999;
- Più in generale, la previsione dettata dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l’unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999, e/o con la possibilità di utilizzare - altresì - i coefficienti per la determinazione della TARI di cui al DPR N. 158/1999 in misura superiore o inferiore sino al 50% delle soglie minime e massime indicate dal metodo normalizzato di cui al medesimo decreto;

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell’art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l’individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

CONSIDERATO peraltro che l’art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell’applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. **tasse di scopo**, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l’esigenza per la “mano pubblica” di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di

orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

CONSIDERATO che le tariffe approvate in passato ai fini TARES nel 2013 con la deliberazione di Consiglio Comunale del 24/07/2013 n. 49, risultavano particolarmente gravose per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

RITENUTO quindi necessario, anche nell'esercizio 2018, confermare gli interventi operati sulle tariffe 2017 per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd, di cui al D.P.R. 158/1999;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;

ATTESO che la Tari non impone, per l'anno 2018, la stringente pedissequa applicazione dei criteri e coefficienti numerici di cui agli allegati tecnici del D.P.R. n. 158/1999 in quanto, l'art. 1 comma 652 della L. 147/2013, così come modificato dapprima dall'art. 2 comma 1 lettera e-bis, all'art. 1, comma 27, della L. 208/2015, e successivamente dall'art.1, comma 38, della Legge n° 205/2017, prevede che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può prevedere, anche per l'anno di imposta 2018, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2,

3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;

RITENUTO pertanto opportuno adattare alla realtà locale, desunta anche dai dati aggregati in possesso dell'Ufficio Ambiente, i coefficienti di produttività di rifiuti per mq. propri delle diverse categorie di utilizzo dei locali e delle aree delle utenze non domestiche fissando i coefficienti Kb, Kc e Kd nella misura media prevista dal D.P.R. n. 158/1999 (tabelle 2, 3 e 4), ad esclusione delle seguenti categorie:

- Cat 22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie), si è tenuto conto della minor produttività di rifiuti nel periodo invernale per effetto della mancanza delle presenze turistiche estive e del conseguente possibile sovradimensionamento delle superfici occupate rispetto a quelle utilizzate pienamente (Kc e Kd minimo - 50%);
- Cat 24 (Bar, caffè, pasticceria), si è tenuto conto della minor produttività di rifiuti nel periodo invernale per effetto della mancanza delle presenze turistiche estive e del conseguente possibile sovradimensionamento delle superfici occupate rispetto a quelle utilizzate pienamente (Kc e Kd minimo -50%);
- Cat 27 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante), si è tenuto conto della minor produttività di rifiuti per parziale auto-smaltimento attraverso compostiere o similia (Kc e Kd minimo -50%);

RILEVATO che i costi totali del servizio sono stati attribuiti alle utenze domestiche e a quelle non domestiche in misura analoga a quella rilevata dall'ultimo ruolo Tarsu, ovvero 45% alle utenze domestiche e 55% alle utenze non domestiche, percentuale non significativamente difforme a quella che sarebbe stata stimata sulla base delle quantità teoriche dei rifiuti prodotti dalle diverse tipologie di utenze e corretta col riconoscimento alle utenze domestiche della riduzione obbligatoria per la raccolta differenziata;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

VISTO il prospetto delle tariffe elaborato dal Servizio Tributi (all. A) sulla scorta del succitato Piano Finanziario, dando atto che con l'applicazione di tali tariffe viene raggiunta la copertura del 100% del costo del servizio;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge n° 147/2013 prevede che, mentre la riscossione dell'IMU e della

TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, consentendo, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	Non dovuto
	Saldo	Non dovuto
TARI	Acconto	31 luglio
	Saldo	31 ottobre

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che disciplina l'Imposta Municipale Propria (IMU), il Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e la Tassa sui rifiuti (TARI) adottato con deliberazione di consiglio comunale del 19/05/2014 n. 21;

ACCERTATO, che l'adozione del presente atto rientra, tra le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del Settore Finanziario;

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni;

PROPONE

A) DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2018:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2 per mille
Aliquota ridotta limitatamente per una sola unità immobiliare a destinazione residenziale non di lusso (A/2, A/3, A/4, A/6, A/7) concessa ad uso gratuito da comodante avente residenza anagrafica e dimora abituale per l'intero anno solare nel comune di Arzachena a parente in linea retta entro il primo grado, a condizione che il comodatario abbia residenza anagrafica e dimora abituale per l'intero anno nell'immobile detenuto in comodato e con l'ulteriore condizione che l'istanza di applicazione dell'agevolazione, accompagnata da idonea autocertificazione sottoscritta congiuntamente dal comodante e dal comodatario, risulti presentata all'Ufficio Tributi entro il 30 settembre del relativo anno di imposta. L'agevolazione potrà essere richiesta dal comodante unicamente per una sola delle unità immobiliari urbane possedute. Ciò anche qualora abbia concesso in uso gratuito a parenti in linea retta, anche diversi, più di una unità immobiliare urbana.	4,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	9,0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	9,0 per mille, di cui il 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato da versare mediante modello F24 utilizzando il codice tributo 3925, ed il restante 1,4 per mille riservato al Comune da versare mediante modello F24 utilizzando il codice tributo 3930.

1) DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

Tributo Servizi Indivisibili (TASI)

1) DI CONFERMARE, ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse

esigenze di bilancio, **l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili ed aree ubicati nel territorio;**

2)_DI CONFERMARE, a decorrere dal 1° gennaio 2018, a fronte dell'approvazione di una aliquota della TASI dell'1 per mille, i seguenti azzeramenti di aliquota:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1 per mille, azzerata però integralmente con fondi rivenienti dalla fiscalità generale dell'ente locale *
Aliquota per comodati	1 per mille, azzerata però integralmente con fondi rivenienti dalla fiscalità generale dell'ente locale *
Aliquota per immobili locati a residenti	1 per mille, azzerata però integralmente con fondi rivenienti dalla fiscalità generale dell'ente locale *
Aliquota per unità abitative a disposizione	1 per mille, azzerata però integralmente con fondi rivenienti dalla fiscalità generale dell'ente locale *
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille, azzerata però integralmente con fondi rivenienti dalla fiscalità generale dell'ente locale *
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1 per mille, azzerata però integralmente con fondi rivenienti dalla fiscalità generale dell'ente locale *
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille, azzerata però integralmente con fondi rivenienti dalla fiscalità generale dell'ente locale *

*** Tale meccanismo compensativo, pur introducendo il tributo, annulla integralmente l'obbligo di versamento della TASI per tutti i contribuenti. Per lo stesso motivo non risulta necessario determinare la percentuale del tributo a carico dei conduttori di immobili in locazione.**

3)_DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2018 con la TASI è pari ad almeno il 10 % per cento;

Tributo sui rifiuti (TARI)

1)_DI APPROVARE, per l'anno 2018, le categorie e tariffe (parte fissa e parte variabile) per le utenze domestiche e non domestiche della Tassa sui rifiuti (TARI) allegate alla presente deliberazione (all. A) per costituirne parte integrante e sostanziale, determinate sulla base del Piano Finanziario Tari per l'anno 2018 redatto dall'Ufficio Ambiente del Comune;

2)_ DI DARE ATTO che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n° 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia;

3)_ DI STABILIRE allo stesso modo che la tariffa applicabile alle aree scoperte operative delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività commerciali, di cui all'art. 81 del Regolamento TARI, deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al 20% della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) della categoria in cui rientra l'attività principale, pari ad una riduzione forfetaria di superficie tassabile dell'80% mantenendo il medesimo rapporto di quest'ultima nella distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa;

4)_ Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

B)_ DI STABILIRE che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	Non dovuto
	Saldo	Non dovuto
TARI	Acconto	31 luglio
	Saldo	31 ottobre

C)_ DI STABILIRE altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro il termine di scadenza della prima rata del tributo;

D)_ DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

E)_ DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

F)_ DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante, comunicati stampa e/o la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

G)_ DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 38**

Ufficio Proponente: **Bilancio**

Oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2018**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Bilancio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/01/2018

Il Responsabile di Settore

Dott. Antonio Asara

Parere Contabile

Settore 3 - Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/01/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Antonio Asara

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:



COMUNE DI ARZACHENA

Provincia di Sassari

Zona omogenea di Olbia - Tempio

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Avv. CUDONI RINO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Piera Mureddu

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

L'originale della presente deliberazione è firmata digitalmente dal Presidente del Consiglio e dal Vice Segretario Generale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Piera Mureddu